

L'oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

L'oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018